

DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA ESTERNO

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno 30 del mese di giugno presso gli uffici di SO.SVI.MA.SPA,

Premesso

- con deliberazione consiliare n. 98 del 10.11.1998, esecutiva a norma di legge, il Comune di Campofelice di Roccella ha proceduto ad acquistare n. 16 azioni della Società di Sviluppo Madonita S.p.A., fondata il 21 maggio 1997 e con durata societaria stabilita sino al 20 maggio 2050.
- che la SO.SVI.MA. Spa, Agenzia di Sviluppo delle Madonie, costituita nel lontano 1997 e delegata dai Comuni aderenti alla gestione dello SUAP, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, 6° comma della L.R. 5/2011 e dall'art. 4, 5° comma del DPR 160/2010 che interviene quale "Sportello Unico per le Attività produttive denominato "SUAP MADONIE ASSOCIATO";
- che in atto lo S.U.A.P. Madonie, attivato in forza della L.R. 10/2000 e delle relative delibere di Consiglio con le quali tutti i comuni aderenti hanno delegato in capo alla SO.SVI.MA. Spa le attività proprie dello Sportello Unico e nello specifico il Comune di Campofelice di Roccella ha aderito al "SUAP MADONIE ASSOCIATO" con delibera di CC n. 42 del 29.06.2011.
- che il Comune di Campofelice di Roccella per evidenti carenze di risorse umane aventi adeguate competenze in materia di progettazione di opere infrastrutturali inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune, ivi compreso gli interventi di cui si è indicata la priorità di aggiornamento, in grado di intercettare le risorse connesse al ciclo programmatico 2014-2020 nonché quelli relative ai bandi Ministeriali e PNRR;
- con Prot. n. 4128 del 15.05.2026, la "So.Svi.Ma. S.p.A." ha risposto positivamente alla richiesta formulata dal Comune di Campofelice di Roccella;

Considerato

- che la società "SO.SVI.MA. Spa", erogherà il servizio finalizzato all'erogazione del supporto tecnico operativo occasionale di studio, di formazione e consulenza in favore del Comune di Campofelice di Roccella in materia sia di progettazione integrata che di gestione dei fondi infrastrutturali Statali e Regionali in atto vigenti ma anche e soprattutto, in correlazione al ciclo di programmazione 2021-2027, sulle possibili ed ulteriori opportunità di reperimento risorse messe a disposizione dall'U.E.;
- che detto servizio, le cui concrete modalità operative di dettaglio saranno definite di comune accordo tra i rispettivi competenti Uffici;
- che l'erogazione del servizio di che trattasi verrà esplicita mediante l'utilizzo di un amministrativo avente esperienza e competenza multidisciplinari. Lo stesso sarà impegnato in maniera non esclusiva e continuativa;
-

Tenuto conto

- che con determina dell'A.U. n. 5/2026 si è approvato l'accordo di servizio che regola i rapporti di supporto tecnico tra la Società ed il Comune di Campofelice di Roccella;
- il predetto contratto di servizio è stato sottoscritto dalle parti il 20 aprile 2026 ed è quindi operativo;
- data la numerosità degli impegni e le incombenti scadenze nelle quali la Società è, in atto, impegnata che non consentono al personale interno di far pienamente fronte alle richieste

so.svi.ma. spa
Protocollo N.0005537/2026 del 01/07/2026

contemplate nel richiamato contratto di servizio, si rende necessario procedere all'individuazione di un team tecnico;

Visto

- L'avviso pubblicato nel sito della SOSVIMA SPA in data 15.05.2026 dove si invitavano i soggetti interessati a presentare istanza entro e non oltre le ore 12.00 del 5.06.2026 per il profilo professionale relativo al Supporto amministrativo per l'espletamento delle attività connesse alla gestione dell'Ufficio di Stato civile e dei servizi anagrafici.
- la documentazione prodotta dalla candidata Anselmo Martina a mezzo PEC il 26.05.2026, per il predetto profilo acquisita al protocollo dell'ente al n. 4436 in pari data, comprovante il possesso dei requisiti tecnici necessari ai fini della sottoscrizione del contratto;
- l'attestazione rilasciata in data 9 giugno 2026 dalla Procura della Repubblica Tribunale di Termini Imerese dalla quale risulta l'assenza di procedimenti aperti nel casellario giudiziale.
- vista l'attestazione rilasciata in data 22 giugno 2026 dall'Agenzia delle Entrate dalla quale si evince che in base alle informazioni disponibili nelle banche dati alla medesima data di elaborazione l'esito è regolare.
- la dichiarazione a firma del Professionista con la quale attesta espressamente:
 - o di essere disponibile ad accettare, senza riserva alcuna il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
 - o di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
 - o di possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 - o di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto d'interesse con l'Ente committente;
 - o di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità e patto di integrità

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra

Ficile Alessandro, Amministratore Unico della SOSVIMA Spa, con sede legale in Viale Risorgimento 13/B –Castellana Sicula, P. IVA 04533490829, quale Ente Committente del presente disciplinare d'incarico;

e

la Dott.ssa Anselmo Martina nata a Petralia Sottana l'11/12/2000 e residente a Polizzi Generosa, provincia di Palermo, in Via/Piazza C/da Passolungo snc CAP 90028 - Cod. Fisc. NSLMTN00T51G511R.

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1.1 La SOSVIMA SPA, affida alla Dott.ssa Anselmo Martina, come sopra identificato in seguito denominato <<Esperto Incaricato>>, il quale accetta, l'incarico di "Supporto amministrativo per l'espletamento delle attività connesse alla gestione dell'Ufficio di Stato civile e dei servizi anagrafici".

ARTICOLO 2 – REQUISITI

2.1 L'esperto incaricato con la sottoscrizione del presente atto conferma i contenuti della dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

2.2 In particolare, dichiara: di essere in possesso dei requisiti di legge per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dall'art. 80 del DLgs 50/2016 e la propria regolarità contributiva di cui all'art. 90 comma 7 del DLgs 163/2006 e s.m.i.; di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse di cui all'art. 53 co. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; di non avere rapporti che possono essere in contrasto con l'incarico ricevuto, nonchè l'assenza di qualsiasi altro impedimento previsto dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

3.1 I contenuti dell'incarico professionale fanno riferimento alle specifiche indicate nell'Avviso pubblicato sul sito www.sosvima.com il 15.05.2026 con riferimento alla figura professionale identificata nell'articolo precedente, accettate senza riserva dal professionista all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione con dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

ARTICOLO 4 – CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede della Società e presso la sede del Comune di Campofelice di Roccella (PA), in relazione alle esigenze della Società stessa, comprende il servizio finalizzato all'erogazione del supporto tecnico operativo occasionale di studio, di formazione e consulenza in materia sia di progettazione integrata che di gestione dei fondi infrastrutturali Statali e Regionali in atto vigenti ma anche e soprattutto, in correlazione al ciclo di programmazione 2021-2027, sulle possibili ed ulteriori opportunità di reperimento risorse messe a disposizione dall'U.E.;

4.2 L'erogazione del servizio di che trattasi verrà esplicata mediante l'utilizzo delle proprie competenze tecniche. Le stesse saranno impegnate in maniera non esclusiva e continuativa.

ARTICOLO 5 – DURATA

5.1 La durata dell'incarico è prevista fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere prorogata d'intesa tra le parti

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO

6.1 Per l'espletamento dell'incarico all'Esperto verrà riconosciuto il compenso **imponibile (comprensivo di cassa di appartenenza) per ora lavorata pari a € 19,00 (diciannove/00), oltre IVA se dovuta.**

6.2 Detto importo non include il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione a riunioni, workshop e meeting, che se autorizzate preventivamente, potranno essere riconosciute a parte sulla base di apposita documentazione giustificativa.

ARTICOLO 7 – MODALITA' PAGAMENTO

7.1 Di norma il pagamento delle prestazioni oggetto del presente incarico avverrà trimestralmente, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'esperto incaricato, accompagnata dalla Relazione di sintesi dell'attività svolta.

ARTICOLO 8 – TERMINI ADEMPIMENTI E PENALI

8.1 In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli art. 10 e 11, l'Ente Committente potrà applicare la riduzione fino ad un massimo del 40% del corrispettivo pattuito a titolo di penalità.

8.2 Resta comunque inteso che tale penalità verrà irrogata a seguito di formale contestazione scritta all'Esperto incaricato, il quale dovrà rispondere entro e non oltre il termine assegnato dall'Ente Committente.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

9.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 l'Esperto incaricato indica il seguente C.C.: IBAN IT1000897643170000000316219 intestato ad Anselmo Martina.

9.2 Su tale conto l'Ente Committente farà confluire con apposito bonifico bancario tutte le somme relative all'incarico oggetto del presente disciplinare d'incarico.

9.3 Resta inteso che eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire verranno formalmente comunicate per iscritto dall'Esperto incaricato in tempo utile.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza dell'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

10.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

10.3 Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Ente Committente comunicherà all'Esperto incaricato che intende avvalersi della presente clausola risolutiva.

10.4 Verificandosi la risoluzione, l'Ente Committente si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatti salvi dal medesimo Ente Committente, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 11 – RECESSO

11.1 L'Ente Committente con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

11.2 In tal caso l'Esperto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento.

11.3 Il recesso dell'incarico da parte dell'Esperto incaricato, non causato da forza maggiore, comporta la perdita del diritto di qualsiasi corrispettivo.

ARTICOLO 12 – INCOMPATIBILITÀ

12.1 Per l'Esperto incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

12.2 Al riguardo l'Esperto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Ente Committente.

12.3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE

13.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e l'Ente Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

13.2 Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Termini Imerese.

ARTICOLO 14 - VARIE

14.1 Il presente disciplinare d'incarico è senz'altro impegnativo per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione dell'Ente Committente soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione.

14.2 Per quanto non espressamente stabilito con il presente disciplinare d'incarico, si fa riferimento alle vigenti normative in materia.

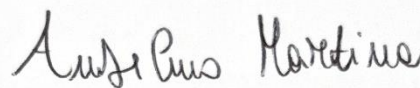
ARTICOLO 15 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

15.1 La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione soltanto in caso d'uso e le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente.

Fatto in duplice originale, letto, approvato e sottoscritto in segno di totale accettazione, senza riserva oggi come appresso.

L'Amministratore Unico
Alessandro Ficile

L'ESPERTO INCARICATO
Dott.ssa Anselmo Martina



Il sottoscritto Incaricato Dott.ssa Anselmo Martina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di approvare il contenuto della presente convenzione che accetta in ogni sua parte nella forma in cui sopra è stata sottoscritta in calce.

F.to L'incaricato

